Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° settembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **421.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 14, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

igiene applicata;

istituzioni di anatomia ed istologia patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983

Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **422.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 559, relativo al corso di laurea in musicologia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di:

filologia umanistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983

Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **423.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 11, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

diritto degli enti locali.

Art. 2.

Nell'art. 24, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei due corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

analisi economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro 59 *Istruzione, foglio n.* 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **424.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, n. 837, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la rettorale prot. n. 17121/S del 31 gennaio 1983;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, n. 837, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 16 novembre 1982;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, n. 837, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 16 novembre 1982, è rettificato nel senso che dopo l'elenco degli insegnamenti complementari aggiunti nell'art. 76, concernente il corso di laurea in matematica per il gruppo I, dell'indirizzo generale, è inserito quanto segue:

« *Per l'indirizzo didattico*:

I gruppo:

meccanica superiore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 92

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 agosto 1983.

Inizio dei corsi di laurea delle facoltà di ingegneria, lettere e filosofia, scienze fisiche, matematiche e naturali ed agraria dell'Università degli studi della Basilicata.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 45 della legge 14 maggio 1981, n. 219, istitutiva dell'Università degli studi della Basilicata;

Viste le proposte del comitato tecnico amministrativo e dei comitati ordinatori delle facoltà;

Considerato che dalle deliberazioni di detti organi risulta la disponibilità delle attrezzature edilizie, didattiche e scientifiche necessarie all'inizio dei corsi di laurea istituiti con la precitata legge;

Considerato che lo statuto dell'Università della Basilicata è stato registrato l'11 agosto 1983, foglio n. 155, registro n. 58, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (1);

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1983-84 avranno inizio i corsi di laurea delle facoltà di ingegneria, lettere e filosofia, scienze fisiche, matematiche e naturali ed agraria mediante attivazione del primo anno di ciascun corso di laurea.

Roma, addì 30 agosto 1983

Il Ministro: FALCUCCI

---

(1) Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, di approvazione dello statuto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 30 agosto 1983.

(5080)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 agosto 1983.

Determinazione dei prezzi di acquisto e delle caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini da tavola acquistati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in applicazione del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, prorogato dal decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, con il quale sono state emanate misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria, per il contenimento della spesa pubblica e disposizioni per taluni settori della pubblica amministrazione;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317 ed, in particolare, l'art. 16, punto quattro, con il quale vengono prorogate le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 18 luglio 1980, n. 338, relativo alle norme per la regolamentazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino da tavola;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 180 secondo il quale l'A.I.M.A. deve effettuare gli acquisti di detti prodotti ai prezzi stabiliti con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e che tali decreti debbono stabilire, anche, le caratteristiche qualitative dei prodotti in questione, nonché i quantitativi degli stessi annualmente acquistabili;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 ed, in particolare, l'art. 19 per il quale l'A.I.M.A. ha facoltà di acquistare tutti i prodotti ottenuti dalle distillazioni dei vini da tavola di produzione nazionale;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei prezzi, delle caratteristiche qualitative nonché delle quantità dei prodotti di cui sopra acquistabili dall'A.I.M.A., nella prima fase del periodo di proroga del citato decreto-legge n. 180 disposto dal decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317;

In attesa delle decisioni che saranno adottate dal CIPAA in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi di cui alla citata legge n. 610 del 14 agosto 1982;

Decreta:

Art. 1.

Nella prima fase del periodo di proroga del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito in legge 18 luglio 1980, n. 338, disposta con decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317, gli acquisti che saranno effettuati dalla A.I.M.A. debbono riguardare i prodotti ottenuti dalla distillazione di cui al regolamento (CEE) n. 546/83 del 9 marzo 1983 relativo alla « distillazione di vino da tavola a norma dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 ».

I prodotti della distillazione che possono essere ceduti all'A.I.M.A. ai sensi del presente decreto, devono essere ottenuti da una quantità di vino da tavola che, unitamente a quella dalla quale sono stati ricavati i prodotti della distillazione preventiva ceduti a norma del decreto ministeriale 10 novembre 1982, non superi la quantità dichiarata nella denuncia di produzione 1982-83.

Art. 2.

Gli acquisti di alcool etilico buon gusto saranno effettuati dall'A.I.M.A. al prezzo di L. 1.320 per ettolitro e per grado alcolico.

L'alcool deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine.

La sua gradazione in volume a 15,56 °C non deve essere inferiore a 96° dell'alcolometrico ufficiale adottato dall'Amministrazione finanziaria.

Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcool anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

alcool metilico in volume	cc 0,125%
acidità, in acido acetico	mg 1,5%
esteri, in acetato di etile	mg 8%
aldeidi	mg 2,5%
alcoli superiori	mg 4,5%
furfurolo « F »	non rilevabile

La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno quindici minuti primi.

Art. 3.

Gli acquisti di acquavite di vino saranno effettuati dall'A.I.M.A. al prezzo di L. 1.300 per ettolitro e per grado alcolico.

Detta acquavite deve corrispondere alle caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti e successive modificazioni.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotti i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano almeno pari al 2% di ciascuna partita ceduta all'A.I.M.A.

Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite di prodotto con scarti inferiori al 2% se ottenute con sistema di lavorazione del tipo Charentais opportunamente certificate dai competenti UTIF.

Art. 4.

Gli acquisti di alcool etilico grezzo saranno effettuati dall'A.I.M.A. al prezzo di L. 1.082 per ettolitro e per grado alcolico.

Detto alcool, che è acquistabile nel limite massimo del 20% di ciascuna partita dei prodotti che vengono ceduti all'A.I.M.A., ai sensi del presente decreto, deve avere una gradazione non inferiore a 90,5°.

Art. 5.

I prezzi di cui agli articoli precedenti si applicano a merce nuda, partenza distilleria.

I prodotti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto possono essere acquistati dall'A.I.M.A. entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(5064)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. La Pace, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 7 settembre 1982 della S.p.a. La Pace, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta società ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla S.p.a. La Pace, con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione;

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4957)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Lloyd Italico vita, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 27 agosto 1982 della S.p.a. Lloyd Italico vita, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta.

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvato con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla S.p.a. Lloyd Italico vita, con sede in Genova:

condizioni speciali di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni speciali di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni speciali di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni speciali di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni speciali di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4958)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative:

Vista la domanda in data 15 ottobre 1982 della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta Banca ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvato con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4955)

DECRETO 16 luglio 1983.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 28 settembre 1982 della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Considerato che le condizioni di polizza all'approvazione individuano valori di riduzione e di riscatto mediamente più favorevoli all'assicurato e che la predetta società ha comunicato che esse verranno applicate anche ai contratti già emessi;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa mista, a premio annuo, a media indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a premio annuo, ad alta indicizzazione;

condizioni particolari di polizza della tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, a prémio annuo, a media indicizzazione.

Art. 2.

Le predette nuove condizioni particolari di polizza verranno applicate anche ai contratti già emessi nei casi in cui i valori emergenti risulteranno più favorevoli all'assicurato.

Roma, addì 16 luglio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4956)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 febbraio 1983, n. 425.

Autorizzazione all'istituto « Maestre pie Venerini », in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 425. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto « Maestre pie Venerini », in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 78.000.000, l'immobile sito in Tolentino (Macerata), via Filippo Corridoni, n. 10, di proprietà dell'opera pia Ciardoni.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1983
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 71

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2251/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1724/80 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2252/83 della commissione, del 5 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2253/83 della commissione, del 5 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2254/83 della commissione, del 5 agosto 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2255/83 della commissione, del 5 agosto 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2256/83 della commissione, del 1° agosto 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2257/83 della commissione, del 1° agosto 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2258/83 della commissione, del 3 agosto 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2259/83 della commissione, del 4 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido glutammico e ai suoi sali, della sottovoce 29.23 D III della tariffa doganale comune, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Decisione n. 2260/83/CECA della commissione, del 5 agosto 1983, che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2261/83 della commissione, del 5 agosto 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2262/83 della commissione, del 5 agosto 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche, comprese le pesche noci, originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2263/83 della commissione, del 5 agosto 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2264/83 della commissione, del 5 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 216 *del* 6 *agosto* 1983.

(209/C)

Regolamento (CEE) n. 2265/83 della commissione, dell'8 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2266/83 della commissione, dell'8 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2267/83 della commissione, dell'8 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai dietilenglicole della sottovoce 29.08 B ex I della tariffa doganale comune, originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2268/83 della commissione, dell'8 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pianoforti nuovi della sottovoce 92.01 A ex I della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2269/83 della commissione, dell'8 agosto 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1403/83, (CEE) n. 1427/83 e (CEE) n. 1428/83 concernenti l'applicazione, alla fine della campagna 1983-84, di misure speciali d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile.

Regolamento (CEE) n. 2270/83 della commissione, dell'8 agosto 1983, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 2271/83 della commissione, dell'8 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 218 *del* 9 *agosto* 1983.

(210/C)

Regolamento (CEE) n. 2272/83 della commissione, del 9 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2273/83 della commissione, del 9 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2274/83 della commissione, del 5 agosto 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 2275/83 della commissione, del 5 agosto 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito e in Irlanda di alcuni prodotti tessili originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 2276/83 della commissione, del 9 agosto 1983, che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n. 2499/82 che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 2277/83 della commissione, dell'8 agosto 1983, relativa alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 2278/83 della commissione, del 9 agosto 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2279/83 della commissione, del 9 agosto 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2280/83 della commissione, del 9 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2281/83 della commissione, del 9 agosto 1983, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1245/83 che fissa gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 219 *del* 10 *agosto* 1983.

(211/C)

Regolamento (CEE) n. 2282/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2283/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2284/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2285/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2286/83 della commissione, del 9 agosto 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2287/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'art. 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Regolamento (CEE) n. 2288/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'art. 60, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Regolamento (CEE) n. 2289/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Regolamento (CEE) n. 2290/83 della commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.

Regolamento (CEE) n. 2291/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti 47 (codice 0470), originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2292/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, originarie da Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2293/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti impregnati, ecc., della categoria di prodotti 100 (codice 1000), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2294/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene, della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2295/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2296/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2297/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2298/83 della commissione, del 10 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la quarta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Pubblicati nel n. L 220 *dell'11 agosto* 1983.

(212/C)

Regolamento (CEE) n. 2299/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2300/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2301/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2302/83 della commissione, del 28 luglio 1983, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 2303/83 della commissione, del 5 agosto 1983, che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n. 1978/80 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2304/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2305/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2306/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che fissa gli importi compensativi monetari nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 2307/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2308/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2309/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2310/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2311/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2312/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2313/83 della commissione, dell'11 agosto 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 221 *del* 12 *agosto* 1983.

(213/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polvere da caccia

Con decreto ministeriale 24 agosto 1983, n. 10.01016/XV.I, la polvere da caccia denominata « DN Punto Nero », che verrà prodotta sia nello stabilimento BPD Difesa-Spazio in Colleferro sia nello stabilimento di Orbetello della società Sipe Nobel, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella 1ª categoria - gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(5066)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Puglia

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 sono state approvate le modificazioni agli articoli 4 e 9 dello statuto del Mediocredito regionale della Puglia.

(5073)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 25 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1577,300	1577,300	—	1577,300	—	—	1577,280	1577,300	1577,300	—
Marco germanico .	596,700	596,700	—	596,700	—	—	596,700	596,700	596,700	—
Franco francese	198,240	198,240	—	198,240	—	—	198,200	198,240	198,240	—
Fiorino olandese .	533,500	533,500	—	533,500	—	—	533,400	533,500	533,500	—
Franco belga .	29,734	29,734	—	29,734	—	—	29,738	29,734	29,734	—
Lira sterlina	2399 —	2399 —	—	2399 —	—	—	2399,400	2399 —	2399 —	—
Lira irlandese	1882,100	1882,100	—	1882,100	—	—	1882 —	1882,100	1882,100	—
Corona danese	165,760	165,760	—	165,760	—	—	165,770	165,760	165,760	—
E.C.U. .	1359,170	1359,170	—	1359,170	—	—	1359,170	1359,170	1359,170	—
Dollaro canadese	1281,300	1281,300	—	1281,300	—	—	1281,800	1281,300	1281,300	—
Yen giapponese .	6,481	6,481	—	6,481	—	—	6,480	6,481	6,481	—
Franco svizzero .	733,100	733,100	—	733,100	—	—	733,200	733,100	733,100	—
Scellino austriaco .	84,950	84,950	—	84,950	—	—	85 —	84,950	84,950	—
Corona norvegese .	213,180	213,180	—	213,180	—	—	213,200	213,180	213,180	—
Corona svedese .	202,100	202,100	—	202,100	—	—	202,300	202,100	202,100	—
FIM	278,120	278,120	—	278,120	—	—	278,200	278,120	278,120	—
Escudo portoghese	12,860	12,860	—	12,860	—	—	12,900	12,860	12,860	—
Peseta spagnola	10,530	10,530	—	10,530	—	—	10,530	10,530	10,530	—

Media dei titoli del 24 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	41,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,525
» 6 % » » 1970-85 .	86,500
» 6 % » » 1971-86 .	83,125
» 6 % » » 1972-87 .	78,975
» 9 % » » 1975-90 .	76,425
» 9 % » » 1976-91 .	75,900
» 10 % » » 1977-92 .	78,150
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	74,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . .	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,575
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,075
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,875
» » » » 1-10-1981/83 .	100 —
» » » » 1-11-1981/83 .	100,300
» » » » 1-12-1981/83 .	100,500
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,075
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,075
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,025
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,175
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,025
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 6-1982/84 .	111,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1982/84 . .	99,900
» » » » 1- 8-1982/84 . .	99,875
» » » » 1- 9-1982/84 . .	99,900
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,850
» » » » 1-11-1982/84 . .	99,975
» » » » 1-12-1982/84 . .	99,975
» » » » 1- 1-1983/85 . .	99,625
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,025
» » » » 1- 3-1982/86 . .	100,075
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,025
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100,225
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,075
» » » » 1- 8-1982/86 . .	100,075
» » » » 1- 9-1982/86 . .	99,975
» » » » 1-10-1982/86 . .	99,975
» » » » 1-11-1982/86 . .	99,900
» » » » 1-12-1982/86 . .	99,925
» » » » 1- 1-1983/87 . .	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,350
» » » 12 % 1- 1-1984	98,300
» » » 12 % 1- 4-1984	97,050
» » » 18 % 1- 4-1984	100,725
» » » 12 % 1-10-1984	94,825
» » » 18 % 1- 1-1985	100,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,325
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1577,250	Lira irlandese	1882,050	Scellino austriaco .	84,975
Marco germanico .	596,700	Corona danese	165,765	Corona norvegese .	213,190
Franco francese	198,220	E.C.U. .	1359,170	Corona svedese .	202,200
Fiorino olandese .	533,450	Dollaro canadese	1281,550	FIM	278,160
Franco belga .	29,736	Yen giapponese .	6,480	Escudo portoghese	12,880
Lira sterlina	2399,200	Franco svizzero .	733,150	Peseta spagnola	10,530

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 25 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1574,550	1574,550	1574,55	1574,550	—	1577,25	1574,450	1574,550	1574,550	1574,55
Marco germanico	597,180	597,180	597,30	597,180	—	596,70	597,100	597,180	597,180	597,18
Franco francese	198,140	198,140	198,20	198,140	—	198,20	198,130	198,140	198,140	198,14
Fiorino olandese	533,400	533,400	533,05	533,400	—	533,45	533,330	533,400	533,400	533,40
Franco belga	29,723	29,723	29,73	29,723	—	29,736	29,715	29,723	29,723	29,72
Lira sterlina	2381 —	2381 —	2380 —	2381 —	—	2399,15	2380,500	2381 —	2381 —	2381 —
Lira irlandese	1882,900	1882,900	1881 —	1882,900	—	1882 —	1881 —	1882,900	1882,900	—
Corona danese	165,760	165,760	165,80	165,760	—	165,64	165,720	165,760	165,760	165,76
E.C.U.	1357,710	1357,710	—	1357,710	—	1359,18	1357,710	1357,710	1357,710	1357,71
Dollaro canadese	1280,700	1280,700	1280 —	1280,700	—	1281,55	1280,400	1280,700	1280,700	1280,70
Yen giapponese	6,482	6,482	6,50	6,482	—	6,48	6,480	6,482	6,482	6,48
Franco svizzero	733,070	733,070	733 —	733,070	—	733,15	732,970	733,070	733,070	733,07
Scellino austriaco	85,050	85,050	84,95	85,050	—	84,95	85 —	85,050	85,050	85,05
Corona norvegese	212,790	212,790	212,50	212,790	—	213,19	212,770	212,790	212,790	212,78
Corona svedese	201,740	201,740	201,50	201,740	—	202,20	201,800	201,740	201,740	201,75
FIM	277,830	277,830	277,75	277,830	—	278,20	278,200	277,830	277,830	—
Escudo portoghese	12,910	12,910	12,90	12,910	—	12,88	12,920	12,910	12,910	12,91
Peseta spagnola	10,523	10,523	10,51	10,523	—	10,53	10,525	10,523	10,523	10,52

Media dei titoli del 25 agosto 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	90,525
» 6 % » » 1970-85	86,500
» 6 % » » 1971-86	83,125
» 6 % » » 1972-87	78,975
» 9 % » » 1975-90	76,425
» 9 % » » 1976-91	75,900
» 10 % » » 1977-92	78,150
» 12 % (Beni Esteri 1980)	75,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,075
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,075
» » » » 1- 9-1981/83	99,850
» » » » 1-10-1981/83	99,975
» » » » 1-11-1981/83	100,325
» » » » 1-12-1981/83	100,450
» » » » 1- 3-1981/84	100,075
» » » » 1- 4-1981/84	100,175
» » » » 1- 6-1981/84	100,025
» » » » 1- 1-1982/84	100,175
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100,075
» » » » 1- 6-1982/84	100,025
Certificati di credito del Tesoro Ind.1- 7-1982/84	99,925
» » » » 1- 8-1982/84	99,900
» » » » 1- 9-1982/84	99,850
» » » » 1-10-1982/84	99,850
» » » » 1-11-1982/84	100,025
» » » » 1-12-1982/84	99,850
» » » » 1- 1-1983/85	99,575
» » » » 1- 1-1982/86	100,025
» » » » 1- 3-1982/86	100,025
» » » » 1- 5-1982/86	100,025
» » » » 1- 6-1982/86	100,025
» » » » 1- 7-1982/86	100,125
» » » » 1- 8-1982/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	99,800
» » » » 1-10-1982/86	99,875
» » » » 1-11-1982/86	99,950
» » » » 1-12-1982/86	99,950
» » » » 1- 1-1983/87	99,725
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,350
» » » 12 % 1- 1-1984	98,325
» » » 12 % 1- 4-1984	97,075
» » » 18 % 1- 4-1984	100,725
» » » 12 % 1-10-1984	94,950
» » » 18 % 1- 1-1985	100,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,325
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1574,500
Marco germanico	597,140
Franco francese	198,135
Fiorino olandese	533,365
Franco belga	29,719
Lira sterlina	2380,750
Lira irlandese	1881,950
Corona danese	165,740
E.C.U.	1357,710
Dollaro canadese	1280,550
Yen giapponese	6,481
Franco svizzero	733,020
Scellino austriaco	85,025
Corona norvegese	212,780
Corona svedese	201,770
FIM	278,015
Escudo portoghese	12,915
Peseta spagnola	10,524

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 26 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1586,200	1586,200	1586,20	1586,200	1586,25	1580,60	1586,300	1586,200	1586,200	1586,20
Marco germanico	596,980	596,980	596,85	596,980	596,81	597,94	596,900	596,980	596,980	596,98
Franco francese	198,270	198,270	198,40	198,270	198,18	198,14	198,180	198,270	198,270	198,26
Fiorino olandese	532,850	532,850	532,90	532,850	532,66	533,36	532,900	532,850	532,850	532,85
Franco belga	29,678	29,678	29,71	29,678	29,69	29,69	29,702	29,678	29,678	29,68
Lira sterlina	2389,200	2389,200	2393,50	2389,200	2370,51	2380,75	2388,750	2389,200	2389,200	2389,20
Lira irlandese	1875,500	1875,500	1879,50	1875,500	1878,32	1881,95	1878 —	1875,500	1875,500	—
Corona danese	165,600	165,600	165,80	165,600	165,59	165,74	165,600	165,600	165,600	165,60
E.C.U.	1358,050	1358,050	1358,05	1358,050	1357,71	1357,71	1358,050	1358,050	1358,050	1358.05
Dollaro canadese	1289,300	1289,300	1289 —	1289,300	1288,50	1280,55	1289,300	1289,300	1289,300	1289,30
Yen giapponese	6,493	6,493	6,4950	6,493	6,488	6,481	6,495	6,493	6,493	6,49
Franco svizzero	734,680	734,680	734,25	734,680	734,14	733,07	734,700	734,680	734,680	734,67
Scellino austriaco	84,917	84,917	85,02	84,917	84,95	85 —	84,900	84,917	84,917	84,90
Corona norvegese	213,100	213,100	213 —	213,100	212,90	212,68	213,150	213,100	213,100	213,10
Corona svedese	201,990	201,990	202 —	201,990	201,94	201,77	202 —	201,990	201,990	201,99
FIM	278,250	278,250	278,25	278,250	278,12	278,015	278,200	278,250	278,250	—
Escudo portoghese	12,850	12,850	12,90	12,850	12,89	12,91	12,900	12,850	12,850	12,85
Pescta spagnola	10,530	10,530	10,53	10,530	10,52	10,52	10,530	10,530	10,530	10,53

Media dei titoli del 26 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,975
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	90,525
» 6 % » » 1970-85	86,500
» 6 % » » 1971-86	83,125
» 6 % » » 1972-87	78,975
» 9 % » » 1975-90	76,425
» 9 % » » 1976-91	75,900
» 10 % » » 1977-92	78,150
» 12 % (Beni Esteri 1980)	75,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,100
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,075
» » » » 1- 9-1981/83	100 —
» » » » 1-10-1981/83	99,875
» » » » 1-11-1981/83	100,325
» » » » 1-12-1981/83	100,325
» » » » 1- 3-1981/84	100,075
» » » » 1- 4-1981/84	100,175
» » » » 1- 6-1981/84	100,075
» » » » 1- 1-1982/84	100,125
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100,075
» » » » 1- 6-1982/84	100,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1982/84	99,925
» » » » 1- 8-1982/84	99,900
» » » » 1- 9-1982/84	99,875
» » » » 1-10-1982/84	99,875
» » » » 1-11-1982/84	100,025
» » » » 1-12-1982/84	99,850
» » » » 1- 1-1983/85	99,575
» » » » 1- 1-1982/86	100,025
» » » » 1- 3-1982/86	100,025
» » » » 1- 5-1982/86	100,025
» » » » 1- 6-1982/86	100,025
» » » » 1- 7-1982/86	100,125
» » » » 1- 8-1982/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	99,825
» » » » 1-10-1982/86	99,875
» » » » 1-11-1982/86	99,950
» » » » 1-12-1982/86	99,950
» » » » 1- 1-1983/87	99,725
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,350
» » » 12 % 1- 1-1984	98,325
» » » 12 % 1- 4-1984	97,100
» » » 18 % 1- 4-1984	100,700
» » » 12 % 1-10-1984	94,925
» » » 18 % 1- 1-1985	100,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,325
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	103,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1586,250
Marco germanico	596,940
Franco francese	198,225
Fiorino olandese	532,875
Franco belga	29,690
Lira sterlina	2388,975
Lira irlandese	1876,750
Corona danese	165,600
E.C.U.	1358,050
Dollaro canadese	1289,300
Yen giapponese	6,494
Franco svizzero	734,690
Scellino austriaco	84,908
Corona norvegese	213,125
Corona svedese	201,995
FIM	278,225
Escudo portoghese	12,875
Peseta spagnola	10,530

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a sei posti di disegnatore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1972, registro n. 18 Finanze, foglio n. 282, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere esecutive del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito, fra gli altri, il programma di esame per i concorsi per la nomina a disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previsti dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il giorno, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione Valle d'Aosta per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Aosta, debbono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nella cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto nel quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego:

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati devono altresì dichiarare se intendono sostenere le prove d'esame in lingua francese.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in bollo nonché, ove occorra i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*) del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile della competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alla lettera *c*) e *d*) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, sarà nominata con successivo provvedimento, e sarà integrata da un docente di lingua francese a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio in base al seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere la prova in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Prova pratica:

deduzione di un disegno compiuto, da schemi quotati, relativi a piante e sezioni di manufatti e lucidatura su supporto trasparente di disegno topografico.

Colloquio - Il colloquio verte su nozioni di:

Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1870;

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

aritmetica e geometria secondo il programma della scuola media d'obbligo;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale. Per i candidati originari della Valle d'Aosta che abbiano svolto in lingua francese la prova scritta e che sostengano il colloquio nella stessa lingua, la conversazione avrà luogo in lingua italiana e la versione sarà effettuata da un testo italiano in lingua francese.

Art. 11.

La prova scritta avrà luogo in Aosta.

La data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avrà luogo detta prova saranno indicate con successivo decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il 22 ottobre* **1983 (1).**

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Aosta.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica ed il colloquio.

Tali prove non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi, in ciascuna di esse.

La somma del voto riportato nella prova scritta, nella prova pratica e di quello conseguito nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati disegnatori in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

(1) Così come modificato con decreto ministeriale n. 183526 del 20 luglio 1983.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria. non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1983
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 314

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3000)

All'intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto nato il a . . (provincia di .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nell'ambito del territorio della regione.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza nella nomina: .

Indicare se s'intende sostenere la prova d'esame in lingua francese .

Data, .

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(5067)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia - facoltà di giurisprudenza, piazza dell'Università, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 settembre 1983, ore 9;
seconda prova: 20 settembre 1983, ore 9.

(5075)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Lecce, corso di laurea in scienze biologiche - aula A2, facoltà di scienze - via Provinciale, Lecce-Monteroni - Monteroni di Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 settembre 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 20 settembre 1983, ore 9.

(5076)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 78, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina - istituto geofisico e geodetico - via Osservatorio, 4 - Messina, secondo il seguente calendario:

prima prova: 21 settembre 1983, ore 10;
seconda prova: 22 settembre 1983, ore 10.

(5077)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli - Istituto di matematica - via Mezzocannone, 8 - Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 settembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 settembre 1983, ore 9.

(5078)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università di Urbino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di magistero - via Saffi, 15, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 settembre 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 22 settembre 1983, ore 8,30

(5079)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 56, IN LODI

Concorso a quattro posti di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle **ore 12** del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della U.S.L. in Lodi (Milano).

(267/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 1983, n. **19**.
Organizzazione degli interventi di politica del lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 28 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA' E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

Art. 1.

Principi, finalità e piano degli interventi di politica del lavoro

La Provincia autonoma, nell'esercizio delle proprie competenze, attua interventi di politica del lavoro al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione.

A tal fine promuove l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, controlla ed indirizza la mobilità del lavoro, osserva e orienta il mercato del lavoro, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso al lavoro di tutti i cittadini e particolarmente dei giovani, delle donne e dei disabili.

La politica del lavoro è inserita nella politica di sviluppo economico-sociale territoriale, armonizzata con gli interventi di politica settoriale, finalizzata al mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali.

Nell'elaborazione e nell'attuazione della politica del lavoro la Provincia ricerca la partecipazione delle forze sociali e particolarmente delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali e si avvale della collaborazione dei comprensori.

In attuazione del programma di sviluppo, la giunta provinciale adotta un piano degli interventi di politica del lavoro di durata non superiore a cinque anni, comunque corrispondente a quello del programma medesimo, da aggiornare in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o del suo assestamento.

Il piano definisce le priorità, le tipologie degli interventi previsti dai successivi articoli con la specificazione delle entità dei finanziamenti e della loro ripartizione per ciascun anno di riferimento, nonché i criteri e le modalità di attivazione degli interventi medesimi.

Nel piano, le iniziative di cui agli articoli, 2, 3, 4 e 7, quinto comma, sono organizzate in progetti in relazione ad obiettivi prestabiliti e verificabili.

Art. 2.

Interventi in materia di orientamento professionale e assistenza nel collocamento

E' istituito il « Centro di orientamento professionale e assistenza nel collocamento ».

L'orientamento professionale e l'assistenza nel collocamento costituiscono un servizio di interesse pubblico destinato a svolgere a favore dei giovani in età scolare e dei lavoratori un'attività sistematica e continuativa di informazione e di consulenza.

L'orientamento professionale deve consentire agli interessati di acquisire adeguata consapevolezza delle proprie inclinazioni e capacità e fornire un'informazione completa circa i canali di formazione e gli sbocchi occupazionali alla luce della realtà del mercato del lavoro e della prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa di esso.

Il servizio di orientamento professionale si estrinseca nelle seguenti attività:

a) informazione collettiva, con qualsiasi mezzo di comunicazione ivi compresa la diffusione di materiale divulgativo, sulle scelte formative, sulle professioni e sui posti di lavoro disponibili;

b) attività promozionali per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) attività di assistenza nel collocamento dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento o interessati a processi di mobilità;

d) informazione sistematica dei docenti, al fine di promuovere la collaborazione sulla funzione orientativa delle istituzioni scolastiche e di formazione professionale, in collaborazione con il servizio della Provincia competente in materia di istruzione e di addestramento e formazione professionale;

e) ogni altra attività ritenuta utile ai fini dell'orientamento professionale e dell'assistenza nel collocamento, ivi comprese le funzioni in materia di orientamento professionale svolte attualmente dal Centro orientamento professionale istituito dalla legge provinciale 22 ottobre 1956, n. 13.

Restano ferme le funzioni in materia di orientamento scolastico attribuite al servizio provinciale competente in materia di istruzione.

Art. 3.

Interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro

Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di orientamento, formazione professionale e lavoro è istituito l'« Osservatorio del mercato del lavoro » che svolge le seguenti attività da compiere in collaborazione con l'ufficio di statistica della provincia di Trento e nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6:

a) rilevazione, elaborazione ed unificazione dei dati relativi alle unità produttive esistenti nella Provincia, alle forze di lavoro occupate, inoccupate o in cerca di occupazione, all'andamento demografico e ai flussi di manodopera;

b) analisi sistematica dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e della dinamica della professionalità, anche al fine di individuare i conseguenti bisogni formativi e le implicazioni sulla tipologia e sugli ordinamenti didattici delle iniziative di formazione professionale;

c) studi, ricerche, indagini, rilevazioni, documentazioni e pubblicazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell'occupazione;

d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l'osservazione del mercato del lavoro.

Per i fini di cui al comma precedente viene ricercata e promossa la collaborazione e lo scambio dei dati con l'ufficio provinciale del lavoro, con gli organi scolastici, con l'Università degli studi di Trento, con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, con gli enti previdenziali ed assistenziali, con gli enti pubblici nonché con le imprese, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei lavoratori autonomi, ed utilizzando il sistema informativo elettronico provinciale.

Art. 4.

Interventi in materia di orientamento del mercato del lavoro e di sostegno all'accesso al lavoro

Al fine di orientare il mercato del lavoro e sostenere l'accesso al lavoro, la Provincia autonoma può realizzare le iniziative di seguito indicate, in armonia con gli interventi in materia di formazione professionale disciplinata da apposita legge provinciale, secondo le specificazioni contenute nel piano degli interventi di politica del lavoro:

a) effettuare interventi atti a stimolare e sostenere i livelli occupazionali;

b) intraprendere iniziative atte a favorire l'occupazione di coloro che si trovano in condizione di debolezza sul mercato del lavoro o di perdurante stato di disoccupazione, di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese o alleggerimenti dei costi di assunzione;

c) realizzare progetti finalizzati all'integrazione, professionalizzazione, accesso al lavoro dei soggetti portatori di handicap e degli invalidi civili o del lavoro, mediante assistenza e finanziamento del tirocinio guidato nonché mediante le provvidenze di cui alla legge provinciale 7 agosto 1978, n. 28;

d) assumere ogni opportuna iniziativa promozionale a favore dell'occupazione femminile;

e) favorire l'assunzione di apprendisti e di giovani in cerca di prima occupazione nonché incentivare le iniziative che realizzano l'alternanza studio-lavoro o la sperimentazione di diverse forme di distribuzione dell'orario di lavoro;

f) assumere ogni opportuna iniziativa per sostenere la mobilità del lavoro e favorire la ricollocazione dei lavoratori esuberanti per effetto di processi di ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione e crisi aziendale;

g) incentivare le iniziative di mobilità verticale sui luoghi di lavoro nonché promuovere attività finalizzate all'elevazione professionale e mobilità sociale;

h) sostenere il lavoro autogestito e le cooperative di lavoro nonché lo svolgimento di lavoro autonomo da parte dei giovani e dei disoccupati;

i) promuovere l'utilizzazione dei disoccupati e dei giovani in cerca di prima occupazione in attività di volontariato per l'esecuzione di opere e lo svolgimento di servizi socialmente utili;

l) favorire la stipulazione e promuovere l'esecuzione di accordi tra sindacati e organizzazioni imprenditoriali o singole imprese contenenti programmi finalizzati all'occupazione e progetti relativi all'assunzione di lavoratori, prestando anche i necessari servizi di assistenza e consulenza in ordine alla fattibilità di essi;

m) svolgere attività informativa sui diritti dei lavoratori e assumere opportune iniziative che contribuiscano alla riduzione dell'occupazione marginale e della sottoccupazione;

n) assumere ogni altra iniziativa idonea a orientare il mercato del lavoro e a favorire l'accesso al lavoro.

Art. 5.

Istituzione e funzioni della commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento.

E' istituita la commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento.

La commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, è l'organismo di programmazione, propulsione e controllo degli interventi di politica del lavoro nella Provincia.

Alla commissione provinciale sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

a) analizzare lo stato dell'occupazione e formulare la previsione dello sviluppo quantitativo e qualitativo di essa con riferimento ai vari settori produttivi anche al fine dell'elaborazione del piano degli interventi di politica del lavoro e del piano della formazione professionale nonché svolgere a livello provinciale tutte le altre funzioni attribuite alla commissione centrale per l'impiego;

b) elaborare e proporre alla giunta provinciale il piano degli interventi di politica del lavoro;

c) esprimere parere sui piani della formazione professionale ai sensi della legge provinciale sulla formazione professionale;

d) esprimere parere sui disegni di legge della Provincia in materia di lavoro e formazione professionale e concernenti iniziative di sostegno dei redditi dei lavoratori e dell'occupazione nonché su ogni altra questione sottoposta al suo esame dalla giunta provinciale;

e) esprimere parere in ordine ai singoli progetti formativi ammessi ai contributi del Fondo sociale europeo o concernenti la ristrutturazione, la riconversione, la riorganizzazione e la crisi aziendale o relativi a nuovi insediamenti e ampliamenti industriali;

f) assumere ogni altra opportuna iniziativa per l'elaborazione della politica del lavoro nonché svolgere ogni altra funzione comunque attribuita dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, alle commissioni regionali per l'impiego;

g) svolgere le funzioni in materia di controllo sul collocamento previste dalla presente legge.

Annualmente la commissione elabora un rapporto sullo stato dell'occupazione in relazione alla situazione sociale della Provincia.

Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione si avvale dell'agenzia di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Composizione e funzionamento della commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento.

La commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento è composta:

dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia del lavoro, con funzioni di presidente;

dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;

da tre funzionari della Provincia addetti rispettivamente ai servizi lavoro, industria e miniere e addestramento e formazione professionale;

da sei rappresentanti degli imprenditori, di cui tre del settore industriale, uno del settore agricolo, uno del settore artigianato, uno del settore terziario, designati dalle organizzazioni sindacali e professionali provinciali maggiormente rappresentative;

da sei rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.

Partecipa senza diritto di voto il dirigente dell'agenzia di cui al successivo art. 13.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

Ai fini della nomina della commissione le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

In relazione alle materie trattate possono partecipare al lavoro della commissione, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti e rappresentanti designati da organizzazioni portatrici di specifici interessi professionali o settoriali nonché responsabili dei servizi o uffici della Provincia.

La commissione è convocata dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

La commissione può costituire al suo interno appositi comitati per la trattazione di determinate materie, stabilendone la composizione e designandone il presidente.

Per il funzionamento dei comitati si applicano le disposizioni previste per la commissione.

Ulteriori modalità per il funzionamento della commissione e dei comitati potranno essere previste da appositi regolamenti deliberati dalla commissione stessa.

Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario della Provincia.

Le attività di segreteria sono assicurate dal servizio della Provincia competente in materia di lavoro.

Ai componenti della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 7.

Istituzione dell'agenzia di lavoro

Allo scopo di attuare gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, è istituita l'« Agenzia del lavoro », dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile secondo le disposizioni del presente titolo.

L'agenzia fornisce alla commissione provinciale per l'impiego l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, lettera a), nonché per l'elaborazione del piano di interventi di politica del lavoro.

Attua, in costante raccordo con la commissione provinciale per l'impiego, i progetti del piano degli interventi di politica del lavoro.

Gestisce il Centro di orientamento professionale e assistenza nel collocamento di cui all'art. 2 nonché l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'art. 3, che, ai fini operativi, sono organizzati all'interno dell'agenzia quali strutture a livello di ufficio.

Attua ogni altro intervento di politica del lavoro che sia affidato dalla giunta provinciale ivi comprese particolari iniziative di formazione professionale secondo la normativa provinciale in vigore.

Può effettuare studi, ricerche, indagini, rilevazioni e documentazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell'occupazione, anche mediante apposite convenzioni.

L'agenzia amministra i fondi assegnati dalla giunta provinciale nonché altre entrate comunque assegnate o provenienti da enti e privati.

Si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla giunta provinciale.

Utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati e di imprese mediante apposite convenzioni.

Fatto salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge, agli effetti di cui al nuovo ordinamento dei servizi del personale della Provincia autonoma di Trento, l'agenzia è equiparata ad un servizio della Provincia. Nell'allegato *C* all'ordinamento medesimo è aggiunta, quale struttura equiparata a servizi, l'« Agenzia del lavoro ».

Il personale dell'agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi dell'agenzia stessa.

Agli effetti disciplinari si applicano le disposizioni del nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento.

Oltre che del personale assegnato ai sensi e con le modalità previste dal nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento, l'agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di consulenza e di personale assunto con contratto d'opera, commisurando i relativi compensi alla quantità e qualità delle prestazioni, secondo le direttive della giunta provinciale.

Art. 8.

Organi

Sono organi dell'agenzia:

il consiglio di amministrazione;
il presidente del consiglio di amministrazione;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione

L'agenzia è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale e composto da:

a) un esperto in materia di lavoro proposto dall'assessore al quale è affidata la materia del lavoro, con funzioni di presidente;

b) due funzionari della Provincia;

c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti degli imprenditori designati dalla commissione provinciale per l'impiego di cui all'art. 6.

Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il dirigente dell'agenzia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'agenzia stessa.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti il consiglio di amministrazione, escluso il presidente, spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Compiti del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spetta:

1) adottare i programmi di attività dell'agenzia;

2) adottare il bilancio pluriennale ed annuale e loro variazioni in attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro nonché il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale;

3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;

4) deliberare i regolamenti interni;

5) proporre alla giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, la struttura organizzativa dall'agenzia;

6) deliberare i contratti d'opera, gli incarichi e le consulenze professionali;

7) deliberare le convenzioni;

8) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei propri compiti;

9) deliberare le spese previste dal bilancio dell'agenzia;

10) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell'agenzia.

Art. 11.

Il presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'agenzia.

Al presidente spetta:

1) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione;

2) tenere i contatti con la commissione provinciale per l'impiego;

3) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

4) autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati;

5) liquidare le spese nei limiti delle somme impegnate ordinandone il pagamento;

6) firmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso;

7) stipulare i contratti e le convenzioni;

8) provvedere con proprio atto ai prelievi dai fondi di riserva.

Il presidente adotta nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione con esclusione di quelli relativi ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 10, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

Al presidente spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla giunta provinciale, a carico del bilancio della agenzia.

Art. 12.

Il collegio dei revisori

La gestione finanziaria dell'agenzia è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente e da due funzionari della Provincia.

Il collegio dei revisori è nominato dalla giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto.

Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennità di carica nella misura stabilita dalla giunta provinciale, a carico del bilancio dell'agenzia.

Art. 13.

Il dirigente dell'agenzia

All'agenzia è preposto un dirigente nominato, ai sensi e con le modalità previste dal nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento, sentita la commissione provinciale per l'impiego.

Ferme le attribuzioni previste dall'ordinamento di cui al precedente comma, al dirigente spetta altresì:

1) proporre al consiglio di amministrazione programmi di attività dell'agenzia e curarne l'esecuzione;

2) provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione e loro variazioni e redigere il conto consuntivo;

3) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo stesso;

4) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso.

Il dirigente dell'agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi dell'agenzia stessa.

Agli affini disciplinari si applicano le disposizioni del nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento. Il procedimento è avviato dai competenti organi provinciali su iniziativa del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Bilanci e gestione finanziaria

L'agenzia adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del piano degli interventi di politica del lavoro. Il bilancio pluriennale è adottato con la deliberazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza secondo una classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare le articolazioni finanziarie dei progetti del piano e dei programmi di attività dell'agenzia.

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa in relazione alle previsioni di realizzazione dei programmi di attività e dei progetti del piano o di parte degli stessi coincidenti con l'esercizio finanziario.

Il bilancio annuale di previsione è inviato alla giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è unito al bilancio della Provincia.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del piano, è presentato alla giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è unito al rendiconto generale della Provincia.

L'agenzia ha un proprio servizio di tesoreria affidato allo istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia alle medesime condizioni.

Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 15.

Entrate dell'agenzia

Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

a) l'assegnazione di fondi a carico del bilancio provinciale in misura da assicurare la realizzazione del piano degli interventi della politica del lavoro e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'agenzia tenuto conto anche delle altre entrate;

b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi o disciplinata da convenzioni;

c) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'agenzia.

Tutte le entrate di pertinenza dell'agenzia devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

All'assegnazione di fondi di cui alla lettera *a)* del primo comma, provvede la giunta provinciale mediante gli stanziamenti autorizzati a termine dell'art. 32.

L'erogazione all'agenzia delle somme assegnate è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria dell'agenzia, in via anticipata e in relazione ai fabbisogni trimestrali di cassa. A tal fine, l'agenzia presenterà i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa.

Art. 16.

Spese dell'agenzia

In relazione alle disposizioni previste dal presente titolo, le spese per la realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro e per la gestione dei programmi di attività della agenzia, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, sono poste a carico del bilancio dell'agenzia medesima.

Le spese per il personale provinciale assegnato all'agenzia, ad eccezione di quello assunto con contratto d'opera, quelle per la sede, mobili e relative attrezzature, quelle per la fornitura dei servizi generali di funzionamento nonché per i compensi di cui all'art. 9, sono assunte dalla giunta provinciale a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia nei termini stabiliti dalle relative leggi.

Art. 17.

Aperture di credito

Per l'effettuazione di spese previste nel bilancio dell'agenzia possono essere autorizzate aperture di credito a termini dell'art. 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, a favore di funzionari delegati individuati dal presidente del consiglio di amministrazione tra il personale assegnato alla agenzia, da utilizzare sulla base delle indicazioni, dei criteri e delle autorizzazioni stabiliti dal consiglio di amministrazione.

I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono sottoposti all'esame ed al riscontro del consiglio di amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni recate dagli articoli 62, 63 e 64 della stessa legge provinciale n. 7, e le norme ivi richiamate intendendosi sostituito il presidente del consiglio di amministrazione al presidente della giunta provinciale ed il consiglio di amministrazione alla giunta provinciale.

TITOLO III

NORME SUL CONTROLLO DEL COLLOCAMENTO, CATEGORIE, QUALIFICHE, LIBRETTO DI LAVORO

Art. 18.

Funzioni della commissione provinciale per l'impiego in materia di controllo del collocamento, categorie e qualifiche

La commissione provinciale per l'impiego, in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione, esercita le seguenti funzioni in materia di controllo del collocamento, di categorie e qualifiche:

a) determina la classificazione professionale dei lavoratori ai fini del collocamento e della mobilità del lavoro;

b) determina le categorie dei lavoratori per le quali è ammessa la richiesta nominativa nel rispetto dei principi posti dalla legislazione statale;

c) specifica, adattandoli alle esigenze locali, i criteri per la compilazione delle graduatorie di collocamento e di mobilità;

d) fissa i criteri per la documentazione e l'accertamento della professionalità dichiarata dai lavoratori ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento e dell'avviamento al lavoro;

e) decide sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro, da una categoria all'altra nell'ambito dello stesso settore produttivo;

f) impartisce alle commissioni locali di cui all'art. 19 direttive per il rilascio del nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste disposte dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, ai sensi dell'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

g) detta criteri per l'accertamento dell'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato nonché per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di rilascio del nulla osta in caso di passaggio da azienda ad azienda;

h) effettua indagini, esprime pareri e formula proposte circa la disciplina del servizio di collocamento nella provincia e su ogni altra questione relativa al collocamento;

i) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni locali di cui all'art. 19 ed esercita il controllo di legittimità sugli atti di avviamento al lavoro, nei casi e secondo le modalità previste dalla presente legge;

l) svolge le altre funzioni attribuite da leggi o regolamenti a commissioni regionali o provinciali comunque competenti in materia di collocamento e lavoro.

In particolare la commissione svolge le funzioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; le funzioni previste dagli articoli 3 e 5 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, in materia di collocamento agricolo; le funzioni previste dagli articoli 16 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di collocamento obbligatorio; le funzioni delle commissioni regionali e provinciali per il controllo del lavoro a domicilio previste dagli articoli 5 e 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; le funzioni della commissione provinciale per il personale domestico previste dall'art. 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339; le funzioni previste dagli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 1955, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di disciplina dei lavori di facchinaggio.

Art. 19.

Istituzione e funzioni delle commissioni locali per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo del collocamento.

E' istituita in ogni comune sede di comprensorio la commissione locale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo del collocamento. La commissione ha sede presso il comprensorio.

Alla commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

a) sovraintendere al funzionamento dei servizi di collocamento esistenti nei comuni del comprensorio ed esercitare le altre funzioni di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

b) compilare e approvare le graduatorie comprensoriali degli iscritti nelle varie liste di collocamento predisposte dagli uffici di collocamento esistenti nei comuni del comprensorio anche avvalendosi del Sistema informativo elettronico provinciale;

c) rilasciare il nulla osta per richieste nominative di avviamento al lavoro sulla base delle disposizioni previste dalla presente legge;

d) esercitare il controllo di legittimità sugli atti degli uffici di collocamento esistenti nei comuni del comprensorio concernenti l'avviamento al lavoro su richiesta numerica e su ogni altro atto relativo al collocamento non riservato alle competenze della commissione ai sensi delle lettere precedenti;

e) effettuare il controllo del collocamento sulla base dei criteri e delle direttive fissate dalla commissione provinciale per l'impiego.

In particolare, la commissione locale:

1) esercita gli appositi controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato avvalendosi dei competenti servizi della Provincia cui sono demandate le funzioni già svolte dall'ispettorato provinciale del lavoro;

2) dispone, in caso d'insufficiente documentazione, l'accertamento della professionalità dichiarata dai lavoratori, avvalendosi dei centri di formazione professionale;

3) dispone gli avviamenti al lavoro in esecuzione di quanto previsto dalle lettere *i*) ed *l*) dell'art. 4 e della lettera *f*) dell'art. 18 della presente legge;

f) formulare, in relazione al proprio ambito territoriale, la previsione dello sviluppo quantitativo e qualitativo dell'occupazione con riferimento ai vari settori, anche al fine di fornire indicazione e formulare proposte sui piani di formazione professionale e degli interventi di politica del lavoro anche avvalendosi dell'agenzia provinciale del lavoro;

g) esprimere pareri su richiesta della giunta provinciale, della commissione provinciale per l'impiego, dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione e degli organismi comprensoriali, nonché formulare proposte ed assumere ogni opportuna iniziativa su questioni relative al collocamento e alla politica del lavoro;

h) svolgere le altre funzioni attribuite da leggi o regolamenti a commissioni locali o comunali, competenti in materia di impiego o di collocamento. In particolare la commissione svolge le funzioni attribuite dall'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alle commissioni locali per la manodopera agricola e le funzioni attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio istituite dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Art. 20.

Composizione e funzionamento delle commissioni locali per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento.

La composizione e il funzionamento delle commissioni locali per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento sono determinati con apposito regolamento della giunta provinciale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentita la competente commissione legislativa.

La giunta provinciale si ispirerà ai seguenti criteri:

la presidenza sarà attribuita ad un rappresentante designato dal comprensorio;

dovrà essere assicurata la rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, in numero non superiore a cinque per ciascuna componente; dovrà essere assicurata la rappresentanza del responsabile dell'ufficio zonale del lavoro o, in mancanza, del dirigente dell'ufficio di collocamento del comune sede di comprensorio.

Ai componenti della commissione i comprensori dovranno corrispondere i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle assegnazioni previste dall'art. 42 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10.

Art. 21.

Controllo di legittimità della commissione locale

Al fine dell'esercizio del controllo di legittimità di cui all'art. 19, lettera *d*), della presente legge, gli uffici di collocamento devono tenere a disposizione della commissione locale o della commissione provinciale nel caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, gli atti ed i provvedimenti adottati.

La commissione, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, annulla gli atti in contrasto con le disposizioni di legge o con le deliberazioni della commissione provinciale per l'impiego entro venti giorni dalla data di emanazione di essi o dalla comunicazione agli interessati, previa richiesta degli stessi agli uffici di collocamento.

Qualora la commissione locale non sia costituita, il controllo di legittimità è esercitato dalla commissione provinciale per l'impiego, secondo le modalità stabilite nei commi precedenti.

Gli atti ed i provvedimenti adottati dalla commissione sono pubblici.

Art. 22.

Controllo di legittimità della commissione provinciale

La commissione provinciale esercita il controllo di legittimità sugli atti dell'ufficio provinciale del lavoro concernenti l'avviamento al lavoro, ivi compresi quelli in materia di assunzioni obbligatorie di invalidi ed altri aventi diritto.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni della commissione provinciale di controllo sono definitive.

Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo e da quello successivo, la commissione provinciale costituisce al suo interno un comitato costituito in modo da garantire la proporzionalità tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Fa parte del comitato il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione limitatamente all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo successivo.

Art. 23.

Ricorsi

Avverso le deliberazioni adottate dalla commissione locale è ammesso ricorso alla commissione provinciale entro sette giorni rispettivamente dalla pubblicazione degli atti e dalla comunicazione agli interessati.

Il ricorso deve essere inoltrato alla commissione provinciale per l'impiego e una copia alla commissione locale per il tramite del competente ufficio di collocamento.

La notificazione del ricorso ai controinteressati avviene mediante affissione dello stesso all'albo dell'ufficio di collocamento per la durata di cinque giorni della notificazione.

I controinteressati possono presentare le proprie controdeduzioni entro i dieci giorni successivi al primo giorno di affissione del ricorso con le modalità del secondo comma del presente articolo.

La commissione provinciale decide entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

Avverso le deliberazioni della commissione provinciale in materia di classificazione professionale dei lavoratori, del loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280.

Art. 24.

Obblighi di comunicazione

Le imprese soggette alla disciplina del collocamento devono inviare annualmente, all'Osservatorio del mercato del lavoro, entro il termine fissato dalla commissione provinciale per l'impiego, i dati concernenti la struttura occupazionale e le relative variazioni, secondo i criteri fissati dalla stessa.

Le stesse imprese sono altresì tenute a fornire la previsione di massima di eventuali fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale nell'anno.

Per l'inosservanza di tale obbligo si applica, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Della diffida e dell'accertamento dell'infrazione è incaricato il competente servizio della Provincia cui sono demandate le funzioni già svolte dall'ispettorato provinciale del lavoro.

Per l'applicazione della sanzione di cui al terzo comma si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20.

Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 25.

Programmi d'assunzione

L'impresa o il gruppo d'imprese, anche tramite le associazioni imprenditoriali, sentite le organizzazioni sindacali, possono proporre alla commissione locale per l'impiego un programma di assunzione nel quale siano stabiliti i tempi delle stesse, le qualifiche e i requisiti professionali, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, i requisiti e i criteri di avviamento al lavoro.

Qualora il programma sia approvato dalla commissione locale, gli avviamenti al lavoro avverranno sulla base del programma stesso con l'osservanza dei criteri e delle direttive fissati dalla commissione provinciale per l'impiego.

Art. 26.

Obblighi delle imprese che ricevono contributi finanziari dalla Provincia

Le imprese soggette alla disciplina del collocamento che ricevono contributi finanziari a carico della Provincia, qualora debbano assumere personale, sono tenute a presentare annualmente alla commissione locale il programma di assunzione di cui all'articolo precedente nei tempi e con le modalità stabilite dalla commissione provinciale per l'impiego.

Le imprese di cui al comma precedente sono altresì tenute a produrre adeguata documentazione sull'osservanza degli impegni in materia di occupazione e di mobilità del lavoro derivanti da accordi interconfederali, da contratti collettivi, da intese provinciali tra le parti sociali, da accordi aziendali.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti i contributi concessi cessano, previa diffida, di essere erogati.

Art. 27.

Libretto professionale

In attuazione dell'art. 9, n. 4), dello statuto di autonomia, la giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, approva il modello di libretto di lavoro, che assume la denominazione di libretto professionale.

I libretti professionali saranno forniti ai sindaci, ai quali sono delegate le funzioni relative al rilascio ai lavoratori dimoranti nel comune.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 28.

Disposizioni transitorie

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere costituite la commissione provinciale per l'impiego, le commissioni locali e l'agenzia del lavoro.

All'atto della costituzione delle commissioni cesserà il funzionamento delle commissioni provinciali e comunali di collocamento comunque costituite e operanti nella Provincia.

Art. 29.

Disposizioni transitorie per il bilancio dell'agenzia

Nella prima applicazione della presente legge l'agenzia adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa per un esercizio finanziario che comincia dal primo giorno del mese successivo a quello della nomina degli organi e termina il 31 dicembre dell'anno di costituzione degli organi stessi.

Il bilancio di previsione di cui al comma precedente è inviato alla giunta provinciale, per l'approvazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio dello stesso esercizio finanziario.

Art. 30.

Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui all'art. 15, terzo comma, è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 31.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 30 della presente legge a carico dello esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « mercato del lavoro » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura del maggior onere di L. 2.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 9 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce « servizi generali » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura del maggior onere di L. 28.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7, decimo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce « personale in attività di servizio ed in quiescenza » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 30 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « lavoro », area di attività « mercato del lavoro », del bilancio pluriennale 1983-85 cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato nell'importo di L. 3.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 9 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, di pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali », del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato nell'importo di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7, decimo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, di pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza », del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 32.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 330.000.000	L. 280.000.000

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 28.000.000	L. 28.000.000
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della Provincia	» 2.000.000	» 2.000.000
Cap. 45100 - Tit. 1 - Sez. 10 - Cat. 5 (di nuova istituzione). — Spesa per l'assegnazione di somme all'azenzia del lavoro	» 300.000.000	» 250.000.000
Totale variazioni in aumento .	L. 330.000.000	L. 280.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente art. 31 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi ed aree di attività indicati nel quarto, quinto e sesto comma dello stesso art. 31.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 16 giugno 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la Provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1983, n. 20.

Ulteriori interventi a favore del Consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie imprese operanti nei settori commerciale e turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 28 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di accrescere le disponibilità di garanzia per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali e turistiche che si trovino in situazione di comprovate difficoltà finanziarie ed il cui bilancio economico sia compromesso da eventi eccezionali che interessano tutto o parte del territorio provinciale, la giunta provinciale è autorizzata ad integrare i fondi rischi del Consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 25, anche in deroga alle disposizioni recate dall'art. 4, secondo comma della medesima legge.

L'integrazione di cui al comma precedente è disposta per l'anno 1983 in L. 500.000.000.

Art. 2.

Il Consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 25, disporrà l'utilizzo dell'integrazione di cui all'articolo precedente per la concessione di garanzie a favore delle imprese consorziate operanti nelle zone individuate ai sensi del successivo comma e con le modalità nello stesso stabilite.

La giunta provinciale, in relazione agli interventi eccezionali di cui al precedente articolo provvederà con propria deliberazione:

a) ad accertare l'esistenza dei caratteri di eventi eccezionali e a individuare le zone del territorio provinciale interessate dagli stessi eventi, con riguardo anche alla prevalenza del numero delle imprese il cui bilancio economico ne risulti compromesso;

b) a stabilire i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari della garanzia tenendo conto in particolare della situazione di difficoltà finanziaria delle imprese per effetto dei predetti eventi, delle possibilità di riequilibrio finanziario e dell'attività che dovrà risultare effettivamente esercitata al verificarsi degli eventi medesimi;

c) a fissare le modalità per l'accertamento da parte del Consorzio indicato al primo comma, dello stato di difficoltà finanziaria delle imprese beneficiarie facendo riferimento alla esistenza, alla data dell'accertamento di cui alla lettera *a*), di posizioni debitorie per esposizioni bancarie, per oneri previdenziali, per investimenti in beni strumentali effettuati in periodi comunque non superiori all'anno antecedente alla verifica degli eventi, per operazioni di leasing, per forniture di combustibili ed energia elettrica, nonché di beni il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa;

d) a stabilire i criteri per la determinazione degli importi massimi delle operazioni di finanziamento garantite, che non potranno risultare superiori, con eccezione per le imprese di nuova costituzione, a una prestabilita percentuale del volume di affari risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno precedente a quello di accertamento di cui alla lettera *a*). L'importo di ciascuna operazione garantita non potrà comunque risultare superiore all'entità della posizione debitoria complessiva del soggetto richiedente accertata ai sensi della precedente lettera *c*) e comunque a L. 100.000.000;

e) a stabilire la durata massima delle operazioni di finanziamento garantite;

f) a fissare i criteri di priorità nella concessione delle garanzie, con particolare riferimento al numero delle giornate lavorative del personale dipendente e dei collaboratori familiari, nonché all'indice che esprime, per le imprese turistiche il rapporto tra posizione debitoria complessiva e consistenza ricettiva, per le imprese commerciali il rapporto tra posizione debitoria complessiva e volume di affari.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta provinciale provvede all'accertamento di cui alla lettera *a*) del secondo comma, relativamente ad eventi eccezionali intervenuti nel primo trimestre dell'anno 1983 stabilendo la data di riferimento, non posteriore al 31 marzo 1983, per la verifica dello stato di difficoltà finanziaria previsto alla lettera *c*) del comma medesimo.

Art. 3.

Per agevolare le operazioni di credito garantite con l'integrazione di cui all'art. 1 la giunta provinciale è autorizzata a concedere al Consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 25, contributi in misura non inferiore all'8 per cento e non superiore al 12 per cento in ragione d'anno sul capitale originario mutuato per un periodo corrispondente alla durata dell'operazione di finanziamento e comunque non eccedente i trentasei mesi.

La domanda di contributo è presentata annualmente dal Consorzio di cui al comma precedente alla giunta provinciale, corredata dal programma predisposto dal Consorzio stesso in relazione alle operazioni bancarie da assistere.

Sulla base della domanda di cui al comma precedente, la giunta provinciale provvede alla concessione dei contributi determinando la relativa misura.

L'erogazione del contributo è effettuata direttamente al Consorzio previa presentazione delle dichiarazioni degli istituti di credito attestanti la concessione, le modalità, le condizioni e la situazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Consorzio medesimo. Detta erogazione è effettuata, di norma, per i periodi semestrali.

Art. 4.

Per la concessione dei finanziamenti relativi all'integrazione di cui all'art. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, si provvederà con successiva legge autorizzativa di spesa.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 4, primo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il « credito agevolato al commercio » nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale	L. 500.000.000	L. 500.000.000
In aumento:		
Cap. 47191. — Spesa per la concessione di finanziamenti al Consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie imprese operanti nella provincia di Trento nei settori commerciale e turistico per l'integrazione dei fondi rischi (leggi provinciali 13 dicembre 1982, n. 25, ed in corso di promulgazione)	L. 500.000.000	L. 500.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, la somma di cui al precedente art. 5 è portata in diminuzione delle « spese per leggi in programma », ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale « strutture economiche », programma « commercio » ed area di intervento « credito agevolato al commercio ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 20 giugno 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la Provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1983, n. 21.

Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 28 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Nel quadro delle attività dirette alla valorizzazione delle risorse naturali della Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle sue competenze, assicura la salvaguardia delle risorse idrotermali ai fini della qualificazione sociale e sanitaria del termalismo nonché dello sviluppo delle zone a vocazione turistico-termale, provvedendo in particolare alla riorganizzazione del patrimonio termale esistente e delle attività ad esso strettamente collegate.

In relazione a quanto previsto dagli articoli 43, primo comma, e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con legge provinciale sarà provveduto alla disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza sulle aziende termali, saranno definite le caratteristiche funzionali cui tali aziende devono corrispondere e saranno stabilite norme per le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende predette.

Art. 2.

Acque termali

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano solamente a quelle acque che abbiano specifiche caratteristiche terapeutiche e che offrano la possibilità di attività idrotermali mediante la prestazione di servizi diretti alla prevenzione delle malattie, alla cura e riabilitazione dell'individuo.

Art. 3.

Commissione tecnica per l'idrotermalismo

Per gli adempimenti di cui alla presente legge, la giunta provinciale si avvale di una commissione tecnica composta:

1) da un assessore provinciale, designato dal presidente della giunta provinciale, che la presiede;

2) dal funzionario responsabile di uno dei servizi socio-sanitari;

3) dal funzionario responsabile del servizio del turismo;

4) dal funzionario responsabile del settore minerario;

5) dal funzionario responsabile del reparto medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

6) dal funzionario responsabile del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

7) da un ingegnere della Provincia;

8) da un esperto di medicina termale;

9) da un esperto di organizzazione termale.

La commissione tecnica è integrata, ogni qualvolta vengano affrontati problemi specifici di un determinato comprensorio, da un rappresentante dell'unità sanitaria locale, competente per territorio, con diritto di voto, designato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria stessa.

La commissione può inoltre chiamare, di volta in volta, a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici o esperti particolarmente competenti per l'esame di singoli problemi.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

La commissione elegge un vicepresidente fra i componenti indicati nei numeri da 2) a 6).

Ciascuno dei componenti, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 8) e 9), può farsi rappresentare, di volta in volta, da un proprio delegato.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio del turismo.

Ai componenti la commissione tecnica nonché ai tecnici o esperti di cui al terzo comma, spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 4.

Compiti della commissione

La commissione tecnica svolge i seguenti compiti:

a) propone il programma annuale delle ricerche, studi ed analisi da effettuarsi dalla Provincia ai sensi del secondo comma dell'art. 6;

b) propone l'elenco delle acque di cui all'art. 6 valutando le risultanze delle ricerche, studi ed analisi effettuati o comunque disponibili;

c) esprime parere sui piani di cui all'art. 9;

d) esprime parere sui singoli progetti per le iniziative di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 10, di importo superiore a L. 150.000.000, con riguardo in particolare alla validità tecnica delle stesse ed alla congruità della spesa prevista;

e) esprime, ove richiesti dalla giunta provinciale, pareri sulle iniziative e sui problemi ricadenti nella materia regolata dalla presente legge.

Per progetti di importo fino a L. 150.000.000 il parere è reso da personale del servizio del turismo individuato con deliberazione della giunta provinciale.

I pareri di cui alla lettera d) del primo comma ed al secondo comma, sostituiscono quelli previsti dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, e successive modificazioni.

Art. 5.

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque

I provvedimenti di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, relativi alle acque ricomprese nell'elenco di cui all'art. 6 sono adottati sentito anche il parere della commissione tecnica prevista all'art. 3.

Art. 6.

Elenco delle acque termali

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della commissione tecnica prevista all'art. 3, la giunta provinciale predispone un elenco delle acque di cui all'art. 2 contenente gli elementi atti ad identificarle per ubicazione e caratteristiche.

L'elenco di cui al precedente comma è predisposto sulla base di ricerche, studi ed analisi effettuati dalla Provincia ed anche da altri soggetti pubblici e privati nonché sulla base di ricerche, studi ed analisi comunque disponibili.

Le ricerche devono evidenziare con idonea cartografia il bacino idrogeologico ed imbrifero delle sorgenti nonché le relative zone di rispetto, mentre gli studi e le analisi devono evidenziare, anche con apposita relazione, le caratteristiche di cui all'art. 2.

Art. 7.

Procedure per la formazione dell'elenco

L'elenco di cui all'art. 6 è comunicato ai comuni ed ai comprensori interessati per l'esposizione ai relativi albi.

Entro trenta giorni chiunque può fare opposizioni ed osservazioni, dopo di che l'elenco è definitivamente approvato dalla giunta provinciale, sentito il parere della commissione tecnica prevista all'art. 3.

L'elenco può essere aggiornato adottando le procedure previste dall'art. 6 e dai precedenti commi.

Art. 8.

Provvedimenti di salvaguardia

Per le sorgenti delle acque individuate nell'elenco di cui all'art. 6 la giunta provinciale, sentito il parere della commissione tecnica prevista all'art. 3, è autorizzata ad effettuare interventi urgenti per la conservazione delle loro caratteristiche. L'approvazione dei progetti delle opere e interventi relativi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere ed interventi medesimi.

Il rilascio di concessioni edilizie nell'ambito delle zone di rispetto delle sorgenti medesime, ai fini della conservazione delle stesse, è subordinato al previo nulla-osta della giunta provinciale, da rilasciare entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Art. 9.

Piano pluriennale e piano di interventi

Per i fini di cui all'art. 1 la giunta provinciale adotta un piano per la realizzazione delle iniziative idrotermali di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale.

Il piano, elaborato in relazione alle acque iscritte nell'elenco di cui all'art. 6 o, in sua assenza, alle iniziative di recupero, di riqualificazione e di sviluppo delle strutture idrotermali esistenti, individua gli indirizzi e gli impegni di ricerca sul territorio provinciale, le zone e le tipologie di intervento nonché le priorità ai fini delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Le domande per le agevolazioni previste dalla presente legge devono essere presentate alla giunta provinciale entro il 30 giugno di ogni anno immediatamente precedente a quello cui si riferiscono.

Le domande devono essere corredate da:

a) relazione illustrativa dei lavori, nella quale devono essere indicate, fra l'altro, le date di inizio e di ultimazione dei medesimi;

b) computo metrico estimativo dettagliato dei lavori e preventivo analitico nel caso di arredamento ed attrezzature;

c) concessione edilizia;

d) progetto esecutivo con contestuale dichiarazione del sindaco che i lavori in progetto corrispondono alla concessione edilizia;

e) estratto tavolare comprovante la titolarità dei diritti reali e/o certificazione dei provvedimenti di cui all'art. 5 e/o documento comprovante la disponibilità a vario titolo degli immobili per un periodo superiore o almeno corrispondente a quello dei vincoli di cui all'art. 15;

f) nel caso di iniziative presentate da società con capitale di proprietà di enti pubblici, atto da cui sia desumibile la partecipazione azionaria dell'ente pubblico;

g) nel caso di iniziative di cui al n. 1) dell'art. 10, relazione illustrativa della ricerca, studio ed analisi, con l'indicazione dei tempi di effettuazione e preventivo di spesa della ricerca, studio ed analisi stessi.

In relazione alle indicazioni del piano pluriennale di cui al primo comma e sulla base delle domande presentate, la giunta provinciale approva entro il 31 ottobre di ogni anno un piano di interventi con il quale sono individuate le opere da ammettere a finanziamento, anche in riferimento a lotti di lavori, con indicazione dei tempi e delle entità di realizzazione in ciascun anno, nonché dell'entità della spesa ammessa alle provvidenze previste dalla presente legge e dell'ammontare delle agevolazioni da assegnare. Per le opere già incluse in piani precedenti viene data indicazione dello stato di attuazione e dell'entità delle realizzazioni delle medesime per l'anno cui il piano si riferisce.

Art. 10.

Agevolazioni delle attività idrotermali

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni per le seguenti iniziative connesse con lo sfruttamento delle acque di cui all'art. 2 a chiunque ne risulti titolare:

1) ricerche, studi idrogeologici nonché analisi chimiche, cliniche e farmacologiche finalizzati al rinvenimento delle acque da iscrivere nell'elenco di cui all'art. 6 ed al loro sfruttamento nonché ad una maggiore conoscenza dell'efficacia terapeutica delle acque stesse;

2) risanamento, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di strutture esistenti, relativamente ad opere per:

a) captazione, adduzione ed accumulo di acque per uso termale;

b) stabilimenti adibiti ad attività balneo-termale, lutoterapeutica, idropinica e curativa in genere;

c) strutture ricettive, ricreative e di svago in genere annesse ad impianti termali, ivi compresi parchi e giardini;

3) realizzazione di nuove strutture relativamente ad opere di cui al precedente n. 2), ivi compresa la trasformazione e l'adattamento di strutture preesistenti diversamente utilizzate.

Nelle iniziative di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente possono essere comprese quelle per opere di infrastrutturazione, per abitazioni del personale di servizio, per pertinenze, nonché per impianti, attrezzature ed arredamenti pertinenti alle iniziative realizzate.

Le attività dirette alla cura e alla riabilitazione dell'individuo attraverso i bagni di fieno sono, per analogia, equiparate a quelle idrotermali. Chiunque provveda a costruire, risanare, ristrutturare, ampliare ed ammodernare stabilimenti di sua proprietà, o comunque disponibili a vario titolo, destinati ai bagni di fieno può accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge nella misura stabilita per le nuove strutture e per quelle esistenti, dagli articoli 11 e 12.

Art. 11.

Contributi pluriennali

Sulla spesa riconosciuta ammissibile possono essere concessi contributi annui costanti posticipati per la durata di anni quindici nella seguente misura:

1) del 10 per cento per le iniziative di cui al n. 2) dell'art. 10;

2) dell'8 per cento per le iniziative di cui al n. 3) del medesimo art. 10.

Nel caso di iniziative realizzate da enti pubblici e da società il cui capitale sociale risulti, per almeno il 50 per cento, di proprietà di enti pubblici, la misura del contributo annuo di cui al n. 1) del precedente comma può essere elevata fino al 12 per cento e quella di cui al n. 2) del comma medesimo fino al 10 per cento.

Art. 12.

Contributi in conto capitale

Per le iniziative di cui al n. 1) dell'art. 10 possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per le iniziative di cui al n. 2) dell'art. 10, che comportino spese non superiori a L. 60.000.000, possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, in alternativa ai contributi pluriennali di cui all'art. 11.

Art. 13.

Modalità di concessione

La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta dalla giunta provinciale con provvedimento nel quale viene determinato l'ammontare della spesa ammissibile, la misura del contributo nonché il termine per la realizzazione delle iniziative in relazione alle previsioni del piano di interventi.

Fin tanto che i contributi non sono liquidati è consentito il subingresso nelle singole domande e nelle relative concessioni.

Non possono essere accolte domande relative ad iniziative già avviate alla data di presentazione delle domande stesse.

L'inizio dei lavori è subordinato all'esito favorevole dello esame della pratica da parte dell'organo competente in base alla presente legge ad esprimere il relativo parere. La data di avvenuto inizio dei lavori deve essere documentata mediante dichiarazione del sindaco.

I contributi disposti con la presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi provinciali.

Art. 14.

Modalità di liquidazione

La liquidazione delle agevolazioni è disposta in base a verbali di accertamento della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti, delle ricerche, studi ed analisi da parte del servizio del turismo.

La documentazione relativa agli esiti delle ricerche, studi ed analisi deve essere fornita alla giunta provinciale ed è dalla stessa liberamente utilizzabile.

Nel caso di inosservanza del termine per la realizzazione delle iniziative, il contributo è revocato, fatta salva la facoltà della giunta provinciale di prorogare il termine stesso per un periodo non superiore ad un anno.

I contributi pluriennali sono erogati in rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno successivi alla data di accertamento della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti.

Art. 15.

Vincoli

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati all'uso per il quale sono stati realizzati:

per quindici anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, quelli per i quali sono stati concessi contributi pluriennali ai sensi dell'art. 11 per iniziative di cui ai numeri 2) e 3), lettere *b*) e *c*), dell'art. 10. La liquidazione dei contributi è subordinata alla annotazione tavolare del vincolo eccezion fatta per gli immobili in disponibilità a vario titolo di cui alla lettera *e*) dell'art. 9 per i quali è sufficiente la dichiarazione di impegno di cui al successivo alinea per il previsto periodo di concessione dei contributi pluriennali o di quelli in conto capitale;

per cinque anni, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, quelli per i quali sono stati concessi contributi in conto capitale ai sensi del secondo comma dell'art. 12 per iniziative di cui al n. 2), lettere *b*) e *c*), dell'art. 10. La liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione impegnativa per sé, eredi ed aventi causa del mantenimento degli immobili alla destinazione per la quale sono stati realizzati per l'anzidetto periodo.

La giunta provinciale può autorizzare con propria deliberazione la cancellazione o l'annullamento del vincolo quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione dell'immobile. Con la stessa deliberazione sono revocati i contributi non ancora erogati.

Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione di cui al precedente comma il contributo concesso viene revocato. Per il recupero dei contributi già erogati si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

Nella prima applicazione della presente legge il termine di cui al terzo comma dell'art. 9 è stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Ai fini dell'adozione del primo piano pluriennale previsto dal primo comma dell'art. 9 sono considerate prioritarie le iniziative di cui al n. 2) dell'art. 10.

Ai fini di una diretta gestione delle relative risorse idrotermali da parte della comunità interessata al loro sfruttamento in relazione anche alla promozione delle condizioni socio-economiche delle popolazioni locali, la Provincia è autorizzata a trasferire a titolo gratuito in proprietà al comune di Rabbi su richiesta dello stesso le realità immobiliari site nel comune medesimo e contrassegnate dalla p.m. 2 delle pp.ed. 1/1 e 2 in P.T. 817 C.C. Rabbi, dalle pp.ed. 3/1 e 4 pp.ff. 1/1 e 1/7 in P.T. 785 stesso C.C., costituenti i compendi dell'Antica fonte di Rabbi e del Grand Hotel Rabbi, nonché le realità fondiarie in località Acidule, catastalmente contrassegnate dalla p.ed. 141/1 e pp.ff. 696/1, 696/2, 696/6, 696/7, 696/9, 698, 699/2, 700, 548/1, 5481/3 e 5482 in P.T. 785 stesso C.C., per un utilizzo delle medesime ai fini idrotermali in armonia con le previsioni del programma di sviluppo comprensoriale.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente la Provincia è autorizzata a riscattare la concessione mineraria per acqua minerale « Fonte antica » in comune di Rabbi ivi compresa l'acquisizione delle realità immobiliari contrassegnate dalla p.m. 1 delle pp.ed. 1/1 e 2 e dell'intera p.ed. 1/2 in P.T. 817 C.C. di Rabbi e delle attrezzature e dei macchinari comunque destinati allo sfruttamento della concessione medesima. Al concessionario verrà riconosciuto un indennizzo calcolato in base al valore dei beni immobili e mobili destinati allo sfruttamento della concessione. In relazione agli obiettivi del programma di sviluppo delle risorse idrotermali locali ed alla durata — fino al 2021 — della concessione, tale indennizzo viene maggiorato di una quota del 50 per cento in riferimento alla rinomanza, per le caratteristiche terapeutiche delle sue acque, della Fonte antica. Le realità immobiliari e le attrezzature e macchinari di cui sopra verranno trasferiti a titolo gratuito al comune di Rabbi per un utilizzo dei medesimi secondo quanto disposto dal terzo comma.

Le realità sono trasferite con tutte le pertinenze, accessioni, oneri e pesi inerenti e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del trasferimento stesso. La Provincia autonoma di Trento cura l'intavolazione dell'atto di trasferimento delle proprietà e la voltura catastale a favore del comune.

Le realità trasferite sono vincolate ad una utilizzazione a fini idrotermali.

Qualora venga avanzata la richiesta prevista dal precedente terzo comma, il personale della Provincia addetto, alla data del trasferimento degli immobili, allo svolgimento di compiti di custodia, guardiania e pulizia degli immobili medesimi, è trasferito al comune di Rabbi a decorrere dalla stessa data, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita e tutti i diritti relativi.

Per le iniziative di cui all'art. 10 relative al recupero ed allo sviluppo del patrimonio idrotermale trasferito in proprietà al comune di Rabbi — ivi compresa qualsiasi struttura a servizio degli impianti termali — la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare al comune di Rabbi somme per il finanziamento della spesa ritenuta complessivamente ammissibile comprendendo le spese di progettazione, previa presentazione della domanda corredata dalla documentazione prevista dalle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'art. 9, nonché della deliberazione del consiglio comunale, divenuta esecutiva, relativa all'approvazione delle iniziative e sulle quali è stato espresso il parere di cui all'art. 4.

L'erogazione delle predette somme è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria del comune in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento degli

stati di avanzamento. Le anticipazioni successive al primo versamento saranno erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti.

Art. 17.

Modalità di assunzione di impegni di spesa

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 12 la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva allo scopo autorizzata, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 18.

Autorizzazioni di spesa

Per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'art. 8 è autorizzata la spesa complessiva di L. 150.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

Per la concessione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 11 è autorizzato il limite di impegno di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1998.

Per i fini di cui all'art. 12 è autorizzata la spesa complessiva di L. 300.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

Per i fini di cui all'art. 16, quarto ed ottavo comma, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.100.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

Art. 19.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 18 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «termalismo» indicata nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura del maggior onere di L. 2.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 e del secondo comma dell'art. 6 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «servizi generali» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 1.850.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 18 della presente legge, per il periodo degli anni 1984-85, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «strutture economiche», programma «turismo», area di intervento «termalismo» del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato nell'importo di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 e del secondo comma dell'art. 6 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 20.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguente variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 2.000.000	L. 2.000.000
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale	» 600.000.000	» 380.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L. 602.000.000	L. 382.000.000
In aumento:		
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della Provincia	L. 2.000.000	L. 2.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 48405 - Tit. 2 - Sez. 10 - Cat. 10. — Spesa per l'attuazione degli interventi urgenti per la conservazione delle caratteristiche delle acque termali	» 50.000.000	» 30.000.000
Cap. 48410 - Tit. 2 - Sez. 10 - Cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi annui costanti per l'esecuzione di opere connesse con lo sfruttamento di acque termali	» 300.000.000	» 150.000.000
Cap. 48415 - Tit. 2 - Sez. 10 - Cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per l'esecuzione di opere connesse con lo sfruttamento di acque termali nonché per l'esecuzione di ricerche, studi ed analisi finalizzati al rinvenimento e sfruttamento di acque termali	» 150.000.000	» 100.000.000
Cap. 48416 - Tit. 2 - Sez. 10 - Cat. 12. — Spesa per l'assegnazione al comune di Rabbi di somme per il finanziamento di iniziative relative al recupero ed allo sviluppo del patrimonio idrotermale trasferitogli dalla Provincia	» 100.000.000	» 100.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L. 602.000.000	L. 382.000.000

Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente art. 19 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi, area di attività ed area di intervento indicati nel terzo e quarto comma dello stesso art. 19.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 20 giugno 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la Provincia*: DE PRETIS

(4301)

LEGGE PROVINCIALE 27 giugno 1983, n. 22.
Interventi per le zone svantaggiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 5 *luglio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Al fine di elevare la qualità della vita nelle zone che presentano svantaggi crescenti nei confronti degli standards medi a scala provinciale causati dalla particolare marginalità fisica determinata dalla orografia del territorio, dalla marginalità economica intesa in termini di opportunità d'insediamenti e crescita di iniziative produttrici di reddito, dall'inesistenza, allo stato attuale, di risorse utilizzabili economicamente senza grave alterazione degli equilibri ecologici ed ambientali, da flussi di emigrazione definitiva della popolazione attiva verso località in grado di offrire migliori opportunità di lavoro nonché dal degrado indotto dal decremento delle nascite e dall'invecchiamento della popolazione, la provincia interviene con l'obiettivo di:

arrestare e stabilizzare i processi disgregatori delle comunità ed offrire ad esse, in prospettiva, la possibilità di un equilibrio con le altre zone del territorio provinciale;

conservare alla montagna le condizioni di vivibilità, nella salvaguardia delle tradizioni e della cultura locale;

porre le premesse affinché la programmazione dello sviluppo della provincia e dei comprensori non considerati tali zone come aree di abbandono, bensì suscettibili di autonomo sviluppo.

Per il raggiungimento degli obiettivi predetti la provincia individua gli ambiti territoriali classificati come «zone svantaggiate» e adotta le misure previste dalla presente legge e dalle altre leggi provinciali che a tali zone faranno espresso riferimento.

Art. 2.
Criteri di individuazione delle zone svantaggiate

Sono classificati come «zone svantaggiate» gli ambiti del territorio provinciale, coincidenti con il territorio di uno o più comuni contigui ovvero con porzioni individuate del territorio di un comune, nei quali si riscontrino condizioni socio-economiche e di reddito significativamente inferiori alla media provinciale, ovvero condizioni ambientali particolarmente difficili connesse alla conformazione o alla disciplina d'uso del territorio, alle caratteristiche degli insediamenti, alla carenza di infrastrutture civili e di servizi pubblici, purché coesistenti con condizioni socio-economiche e di reddito comunque inferiori alla media provinciale.

Ai fini del riscontro delle condizioni socio-economiche e di reddito si ha riguardo ai seguenti indicatori, espressi in rapporto con i corrispondenti indici medi dell'intero territorio provinciale:

a) indicatori demografici;

b) indicatori di benessere, tra i quali in ogni caso la composizione dell'occupazione, il grado d'istruzione e di scolarità della popolazione, le caratteristiche del patrimonio abitativo, la presenza di servizi a fruizione individuale;

c) indicatori di potenzialità economica, tra i quali in ogni caso il tasso di occupazione e la presenza di posti di lavoro.

Ai fini del riscontro delle condizioni ambientali si ha riguardo ad indicatori tra i quali in ogni caso la presenza di infrastrutture, l'accessibilità dei servizi pubblici, l'entità degli spostamenti della popolazione connessi all'attività lavorativa, espressi in rapporto con i corrispondenti indici medi dell'intero territorio provinciale.

I dati per il calcolo degli indicatori socio-economici o ambientali sono quelli individuati dall'ufficio di statistica della provincia.

Art. 3.
Procedimenti per l'individuazione delle zone svantaggiate

La giunta provinciale con propria deliberazione determina, previo parere della commissione tecnica di cui al successivo art. 6, il piano degli indici numerici espressivi delle condizioni socio-economiche ed ambientali da utilizzare per la individuazione delle zone svantaggiate, calcolando il punteggio attribuito, in base a tali indici, a ciascun comune della provincia, distintamente per le condizioni socio-economiche e per quelle ambientali, e indicando conseguentemente gli ambiti territoriali che propone di individuare come zone svantaggiate.

La delibera di cui al primo comma è inviata a tutti i comprensori e i comuni, che entro i successivi sessanta giorni possono formulare osservazioni, nonché chiedere motivatamente che porzioni individuate del territorio di un comune siano considerate distintamente ai fini della classificazione come zone svantaggiate.

Decorso il termine di cui al comma precedente, la giunta provinciale, previo parere della commissione tecnica di cui al successivo art. 6, e tenuto conto delle osservazioni e delle richieste dei comprensori e dei comuni:

a) delibera il piano definitivo degli indici numerici utilizzati per l'individuazione delle zone svantaggiate, e determina il punteggio attribuito, distintamente per le condizioni socio-economiche e per quelle ambientali, a ciascun comune;

b) individua, in relazione ai punteggi attribuiti, le zone svantaggiate, delimitandole in rapporto alle condizioni socio-economiche e a quelle ambientali.

Nelle zone predette potranno essere incluse singole porzioni individuate del territorio di un comune che siano ritenute meritevoli di distinta considerazione e nelle quali risulti possibile individuare indici distinti delle condizioni socio-economiche e ambientali e localizzare gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 4.
Programmi di intervento

La deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo è inviata ai comprensori interessati i quali, sentite le giunte dei comuni individuati quali zone svantaggiate che dovranno esprimersi entro i termini all'uopo prefissati, propongono alla giunta provinciale entro complessivi novanta giorni gli interventi, tra quelli previsti dalla presente legge, idonei a contrastare e superare le condizioni che hanno determinato lo specifico svantaggio delle zone individuate a sensi dell'art. 3.

Decorso tale termine la giunta provinciale, tenendo conto delle proposte dei comprensori, se formulate, delibera un programma di interventi comportante, con riguardo alle specifiche situazioni ed esigenze di ciascuna zona svantaggiata, l'applicazione di una o più delle misure previste dai successivi articoli da 7 a 11, scelte fra quelle meglio idonee a conseguire le finalità della presente legge.

Il programma di cui al comma precedente comprende tra l'altro:

la descrizione sommaria della situazione esistente;

l'individuazione degli specifici obiettivi da raggiungere, con l'indicazione delle relative priorità;

la descrizione dello stato di attuazione degli interventi e delle misure speciali di intervento eventualmente previste da specifiche leggi provinciali di settore;

l'indicazione degli interventi di competenza di altri enti che possono concorrere al conseguimento degli obiettivi generali di riequilibrio.

Gli interventi previsti nel programma hanno priorità rispetto agli analoghi interventi disposti al di fuori delle zone svantaggiate, ai sensi delle leggi richiamate dai successivi articoli da 7 a 11. Il programma indica, ove necessario, la riserva delle disponibilità finanziarie per gli interventi in esso previsti, da utilizzare entro scadenze determinate, sugli stanziamenti derivanti dalle autorizzazioni di spesa recate dalle medesime leggi.

L'effettuazione degli interventi, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono disposte conformemente alle procedure e modalità previste dalle leggi indicate al comma precedente.

La giunta provinciale con propria deliberazione individua, nell'ambito dell'ufficio per la programmazione, un funzionario con il compito di coordinare l'attuazione degli interventi pre-

visti nei programmi di cui al primo comma, e di predisporre una relazione consuntiva annuale contenente anche le indicazioni per una verifica dell'efficacia degli interventi medesimi in ordine al perseguimento delle finalità contemplate dalla presente legge e le indicazioni per un'eventuale revisione dei programmi medesimi.

Art. 5.
Revisione dei programmi

La determinazione degli indici numerici e l'individuazione delle zone di cui all'art. 3, nonché i programmi degli interventi in esse applicati ai sensi dell'art. 4, sono soggette a revisione periodica con la stessa procedura di cui agli articoli precedenti.

Art. 6.
Commissione tecnica

E' costituita presso la giunta provinciale una commissione tecnica per la definizione delle zone svantaggiate, presieduta dal direttore generale per la programmazione e pianificazione territoriale, e composta da non più di quattro esperti anche estranei all'amministrazione, scelti fra i componenti del consiglio statistico provinciale e del comitato per la programmazione di cui uno espresso dalle minoranze consiliari.

La commissione dà pareri e formula proposte alla giunta provinciale in ordine ai criteri tecnici per l'applicazione della presente legge.

Gli studi e le elaborazioni, di cui la commissione si avvale, sono messi a disposizione dei comprensori, dei comuni e dei gruppi consiliari provinciali contestualmente all'invito della deliberazione di cui al primo comma dell'art. 3.

La commissione è nominata con delibera della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Funge da segretario della commissione un funzionario provinciale designato dal presidente della giunta provinciale.

Ai componenti la commissione spettano i compensi di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Art. 7.
Interventi nel settore economico

Nelle zone individuate ai sensi dell'art. 3, può essere disposta l'applicazione delle seguenti misure:

1) estensione alle zone predette del regime speciale previsto dagli articoli 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 41, 43 e 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, che dispone « Interventi organici in materia di agricoltura », qualora le stesse zone non coincidano con quelle individuate ai sensi dell'art. 18 della medesima legge 31 agosto 1981, n. 17;

2) aumento della misura dei contributi previsti dalla legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, che dispone « Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera », come segue:

a) dall'8 per cento al 10 per cento nel caso previsto dall'art. 7, salva l'elevazione fino al 12 per cento nell'ipotesi di cui alla lettera *e*) del medesimo articolo;

b) dal massimo del 50 per cento al 60 per cento in misura fissa nel caso previsto dall'art. 8, lettera *a*);

c) dal massimo del 30 per cento al 40 per cento in misura fissa nel caso previsto dall'art. 8, lettera *b*);

3) aumento della misura dei contributi previsti dall'art. 31 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente « Nuova disciplina della ricezione turistica all'aperto », dal 10 per cento al 12 per cento in misura fissa per i contributi pluriennali e dal 50 al 60 per cento per i contributi in conto capitale;

4) applicazione nella misura massima dei benefici previsti dalla legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, e successive modifiche, che dispone « Nuovi incentivi per l'incremento delle attività artigianali in Provincia di Trento »;

5) concessione delle agevolazioni di cui al titolo I della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 40, concernente « Interventi per lo sviluppo economico nei settori di competenza provinciale mediante agevolazioni dirette a favorire il potenziamento ed il consolidamento dell'economia cooperativistica trentina », nella misura massima ivi prevista. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della medesima legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 40, i destinatari delle provvidenze devono avere la sede sociale e svolgere l'attività statutaria nell'ambito delle zone individuate ai sensi dell'art. 3;

6) estensione alle zone svantaggiate, per le parti coincidenti con le zone insufficientemente sviluppate delimitate dal piano di politica industriale ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, concernente « Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione », delle agevolazioni previste per le zone di crisi industriali dall'art. 19 della medesima legge provinciale n. 4 del 1981, per nuove iniziative ed impliamenti qualora l'incremento occupazionale risulti non inferiore a quello previsto per le medesime zone di crisi dal piano di politica industriale.

Art. 8.
Interventi nel settore delle opere pubbliche

Nelle zone individuate ai sensi dell'art. 3 può essere disposta l'applicazione delle seguenti misure:

1) aumento della misura dei contributi previsti dalla legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, che dispone « Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche », come segue:

a) dall'80 per cento al 95 per cento nel caso dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2;

b) dall'80 per cento al 95 per cento e dal 50 per cento all'80 per cento nei casi dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 9;

c) dal 10 per cento al 12 per cento nei casi dei contributi annui costanti previsti dagli articoli 7 e 8;

2) aumento della misura dei sussidi da accordarsi ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, recante norme in materia di « Disciplina degli interventi della provincia in relazione a pubbliche calamità », dal 70 per cento al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 9.
Interventi nel settore forestale

Nelle zone individuate ai sensi dell'art. 3 può essere disposta l'applicazione delle seguenti misure:

1) aumento della misura dei contributi per opere ed infrastrutture forestali previsti dall'art. 13 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone « Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse », relativi alle lettere *a*), *b*) e *c*), rispettivamente dall'80 per cento al 90 per cento, dal 50 per cento al 75 per cento e dal 65 per cento all'80 per cento;

2) aumento delle ulteriori provvidenza per le proprietà degli enti previste dall'art. 14 della medesima legge alla misura massima stabilita annualmente con decreto del presidente della giunta provinciale, se relative alla lettera *a*), e dal 50 per cento al 75 per cento, se relative alla lettera *b*):

3) aumento delle misure dei contributi per l'attività delle unità di gestione previsti dall'art. 15 della medesima legge, relativi alle lettere *a*), *b*) e *c*), rispettivamente dal 75 per cento al 90 per cento e dal 50 per cento al 75 per cento;

4) aumento delle misure dei contributi per i piani di assestamento previsti dall'art. 17 della medesima legge rispettivamente dal 65 o dal 50 per cento al 90 per cento.

Art. 10.
Interventi nel settore dell'energia

Nelle zone individuate ai sensi dell'art. 3 può essere disposta l'applicazione delle seguenti misure:

1) aumento della misura dei contributi previsti dal quarto comma dell'art. 3 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, che dispone « Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia », rispettivamente dall'80 per cento al 95 per cento e dal 30 per cento al 70 per cento; aumento della misura dei contributi previsti dal quinto comma del medesimo art. 3, dal 50 per cento al 70 per cento;

2) aumento della misura massima dei contributi in conto capitale prevista dall'art. 5 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38, che dispone « Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica », dal 30 per cento al 50 per cento, e di quella dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 6 della medesima legge provinciale, dal 40 per cento al 60 per cento.

Art. 11.

Interventi nel settore della cultura

Al fine di realizzare concrete azioni di promozione culturale e di sostegno sociale nelle zone individuate ai sensi dell'art. 3, possono essere istituiti sale di lettura o punti di prestito collegati al sistema provinciale delle biblioteche, nell'ambito dei piani annuali o pluriennali di cui alla legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, e successive modificazioni, che dispone « Norme ed interventi per lo sviluppo delle biblioteche e dei musei, a carattere provinciale », anche in deroga ai parametri socio-economici, demografici e tecnici eventualmente adottati per l'ampliamento del sistema provinciale delle biblioteche.

Art. 12.

Copertura degli oneri

Alla copertura del maggior onere di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa , tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce « servizi generali » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

All'onere valutato nell'importo di L. 1.100.000 derivante dall'applicazione del medesimo art. 6 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali », del bilancio pluriennale 1983-1985 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 13.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 1 000.000	L. 1.000.000
In aumento:		
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . .	L. 1.000.000	L. 1.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente art. 12 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 giugno 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la Provincia*: DE PRETIS

(4809)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1983, n. 22.

Modificazioni alla legge regionale 11 settembre 1976, n. 46, concernente: « Prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 46, dopo il capoverso « i presidenti delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 » è aggiunto il capoverso:

« un rappresentante per ciascuno dei comuni capoluogo delle province del Lazio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 aprile 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° *aprile* 1983.

(4848)

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. 23.

Proroga dei termini di scadenza delle domande intese ad ottenere la concessione dei contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, nonché per l'assegnazione dei contributi per i programmi di investimenti di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 45.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di scadenza delle domande di cui al primo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 42 del 1982 (annualità 1982) ed all'art. 7 della legge regionale n. 45 del 1982 (annualità 1981 e 1982), sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 aprile 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 *aprile* 1983.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983, n. 24.

Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili operanti nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 20 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione interviene con contributi finanziari per consentire il conseguimento dei fini sociali di associazioni, fondazioni ed unioni, a rilevanza nazionale ed operanti nel territorio regionale, che svolgano attività in favore di disabili per una o diverse specifiche menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali o gravi malattie croniche invalidanti.

I contributi regionali sono utilizzati per attività promozionali e, comunque, non possono essere finalizzati alla erogazione di servizi di competenza degli enti locali singoli o associati.

Art. 2.

Istituzione e finanziamento del fondo regionale

Per le finalità di cui al precedente art. 1, è costituito un fondo regionale con la seguente denominazione: « Fondo regionale per contributi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni a sostegno delle attività a tutela di disabili ».

A valere sul fondo di cui al precedente comma, la Regione concede contributi, con le modalità di cui al successivo art. 3, fino al 100 per cento della somma richiesta.

La dotazione del predetto fondo regionale viene stabilita, per l'esercizio 1983, in lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dallo stanziamento del cap. 25832 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Per gli anni successivi, la spesa graverà sul capitolo di bilancio che verrà appositamente istituito.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, su proposta dell'assessore regionale competente, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Procedure per la concessione dei contributi

Per concorrere all'assegnazione annuale dei contributi di cui al precedente art. 2, gli organi rappresentativi delle associazioni, fondazioni ed unioni devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, al presidente della giunta regionale apposita istanza corredata dal conto consuntivo dell'anno precedente con la relativa situazione finanziaria e patrimoniale, il programma delle attività che intendono svolgere nel territorio regionale nell'anno corrente ed ogni altra utile notizia.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, previo esame delle istanze e della relativa documentazione prodotte e, sulla base delle disponibilità di bilancio, individua i soggetti beneficiari del finanziamento, concede il contributo attribuito a ciascuno di essi ed autorizza l'impegno della relativa spesa.

Il contributo di cui al precedente comma è erogato per il primo 50 per cento contestualmente alla concessione del contributo e, per la restante somma a saldo, previa produzione degli atti attestanti l'effettiva realizzazione del programma.

Art. 4.

Definizione albo organismi associativi

La Regione, su domanda degli organismi interessati ovvero sulla scorta delle istanze presentate per l'assegnazione annuale dei contributi, provvede a definire un albo degli organismi di cui al precedente art. 1, che, in relazione alle loro caratteristiche istituzionali ed alla ragione sociale, possano essere ammessi a godere degli eventuali contributi previsti con la presente legge.

L'albo sarà definito con provvedimento della giunta regionale e ad esso si farà riferimento per gli adempimenti di cui alla presente legge a partire dall'esercizio finanziario 1984.

Per l'esercizio 1983 la Regione procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

Per la definizione dell'albo suddetto il consiglio regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, determinerà i criteri per l'inclusione nell'albo stesso degli organismi di cui al precedente art. 1.

Tali criteri tenderanno soprattutto a verificare che le finalità sociali degli organismi interessati possano costituire valido supporto per l'orientamento e l'informazione dei disabili e comunque facilitino il loro eventuale inserimento nelle attività lavorative e nella vita sociale.

Detto albo verrà assoggettato a revisione annuale con deliberazione del consiglio regionale per l'eventuale ammissione di altri organismi associativi che presentino i necessari requisiti e finalità sociali, ovvero per la radiazione di quelli cessati da ogni attività o che non rispondano più a criteri di cui al precedente quarto comma.

Art. 5.

Verifica dell'attuazione del programma

In occasione del pagamento del saldo della somma finanziata, la Regione verifica l'attuazione del programma, con riferimento alla rispondenza delle iniziative assunte con quelle previste nel programma stesso.

Qualora si rilevino notevoli difformità attuative rispetto agli scopi ed alle finalità prospettate nella istanza di concessione del contributo, la giunta regionale può autorizzare la variazione del programma di attività, qualora ne ricorrano le condizioni, o sospendere le erogazioni dalla rata di saldo ed avviare la procedura per il recupero delle somme già erogate.

Art. 6.

Normativa transitoria

In sede di prima attuazione della presente legge l'istanza, corredata dei documenti di cui al precedente art. 3, deve essere presentata nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 aprile 1983

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 *aprile* 1983.

(4849)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832400)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.